STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"TUFER"

Denominazione - Sede - Scopo - Durata

ART. 1. - DENOMINAZIONE -

È costituita l'Associazione "TUFER".

ART. 2. - SEDE -

L'Associazione ha sede nel Comune di Rieti.

ART. 3. - SCOPO -

L'Associazione ha il seguente scopo:

favorire la tutela, la raccolta, la produzione e la valorizzazione del tartufo reatino anche attraverso una opportuna opera di informazione e pubblicizzazione, nonché promuovere la cultura eno-gastronomica locale.

L'Associazione, pertanto, si prefigge di creare, di promuovere, di sostenere, di coordinare e/o di dirigere iniziative e qualunque attività connessa o strumentale al perseguimento degli scopi associativi, ivi inclusi corsi di formazione, con espressa esclusione per le attività formative riservate alle agenzie per il lavoro, degustazioni, manifestazioni, sagre, fiere ed eventi di qualsivoglia genere volte a diffondere la conoscenza e la cultura del tartufo e alla sensibilizzazione alla tutela delle zone tartufigene.

ART. 4. - DURATA -

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Patrimonio - Quota associativa - Esercizio associativo

ART. 5. - PATRIMONIO -

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;

- dai contributi dei privati;

- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- da donazioni e lasciti testamentari;

- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;

- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 6. - QUOTA ASSOCIATIVA -

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'organo amministrativo. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. - ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO -

Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.

Entro il 30 marzo di ogni anno, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto:

i) il rendiconto finanziario, comprendente le singole voci di entrata ed uscita relative all'esercizio annuale, che comprende le attività tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno;

ii) il bilancio preventivo del successivo esercizio.

ART. 8. - UTILI E AVANZI DI GESTIONE -

Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati (o anche Soci)

ART. 9. - ASSOCIATI -

Sono associati le persone fisiche od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo amministrativo e che verseranno, all'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dall'Organo Amministrativo.

b) a comunicare alla Associazione, nel più breve tempo possibile, ogni variazione dei propri dati;

c) a contribuire alla vita dell'Associazione partecipando e collaborando fattivamente alle manifestazioni ed alle attività che la medesima reputerà opportuno promuovere per il conseguimento dello scopo sociale;

d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;

e) a tenere verso gli altri componenti dell'Associazione e dei Suoi Organi, sia all'interno dell'Associazione che all'esterno della medesima, un comportamento rispettoso animato da spirito di solidarietà e di collaborazione teso a tutelare conseguentemente e di riflesso, anche l'immagine dell'Associazione.

ART. 11. - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO -

La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

Cause di esclusione sono:

- la morosità;

- la perdita dei requisiti per l'ingresso.

La morosità è dichiarata dall'organo amministrativo.

L'esclusione per perdita dei requisiti è sancita dall'Assemblea degli associati.

Amministrazione

ART. 12. - CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre esercizi.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ART. 13. - ORGANI DEL CONSIGLIO -

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è Presidente dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del comitato più anziano di età.

ART. 14. - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO -

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finale ed iniziale e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

- al Presidente dell'assemblea di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

ART. 15. - POTERI DEL CONSIGLIO -

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- assumere il personale;

- eleggere il presidente e vicepresidente, ove non nominati dall'assemblea;

- nominare il segretario;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

Presidente

ART. 16. - POTERI DEL PRESIDENTE -

È Presidente dell'Associazione il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale,

presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

Segretario

ART. 17. - SEGRETARIO - Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei probiviri;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità l'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominati va dei soggetti eroganti;
- ove non sia nominato un tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.

Assemblee

ART. 18. - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI -

Gli associati sono convocati in assemblea almeno una all'anno mediante comunicazione scritta, anche a mezzo e mail o pec, diretta a ciascun associato

e mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 19. - DELIBERE - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dello statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

ART. 20. - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annuale. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

ART. 21. - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA -

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, e, in mancanza dal Vicepresidente.

In mancanza di tali soggetti, l'assemblea nomina il proprio Presidente a maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22. - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI -

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

Organo di Controllo e Revisione

ART. 23. - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE -

L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

Durata delle cariche e gratuità

ART. 24. GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE - Tutte le cariche sociali - fatto salvo per i membri dell'Organo di Controllo e del Revisore, se nominati - sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Scioglimento

ART. 25. - SCIOGLIMENTO - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea, la quale provvederà
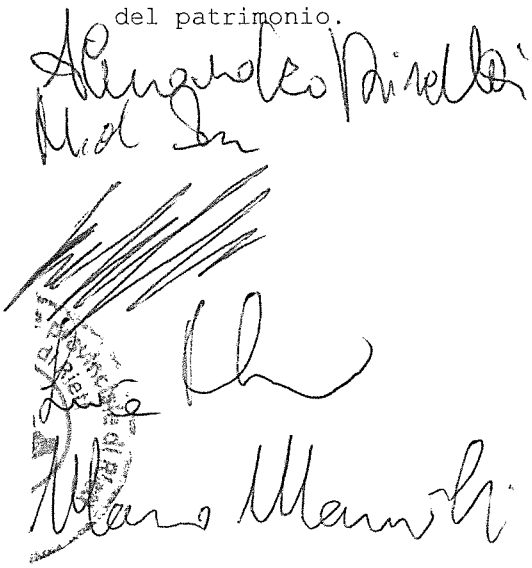
alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.